

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta ad introdurre specifiche modifiche alla l.r. 3/1994 in materia di gestione faunistico venatoria e introduce anche una modifica alla l.r. 65/2014 sempre per rispondere ad esigenze venatorie.

In particolare la proposta contiene le seguenti modifiche:

L'articolo 1 modifica l'articolo 10 della l.r. 3/1994 in materia di Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. La proposta interviene per consentire all'Osservatorio di disporre di un più ampio supporto scientifico e a tal fine prevede che lo stesso possa avvalersi, oltre che del Centro Universitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali (CIRSEMAF), anche di altri soggetti scientifici.

L'articolo 2 modifica l'articolo 13 bis della l.r. 3/1994 in materia di indice di densità venatoria. La modifica è volta solo ad eliminare il riferimento ai sottoambiti, ormai superato dal riordino degli ambiti territoriali di caccia introdotto con la l.r. 84/2016.

L'articolo 3 modifica l'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 al fine di correggere un errore materiale, intervenuto in una precedente modifica della l.r. 3/1994, è necessario specificare che anche i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in braccata e girata sono iscritti in apposito nel registro regionale;

L'articolo 4 modifica l'articolo 34 della l.r. 3/1994 in materia di manufatti per attività venatorie. La modifica è volta a consentire che per l'esercizio dell'attività possano essere realizzati manufatti nel rispetto della l.r. 65/2014. A tal fine la proposta contiene anche, nel Titolo II, una modifica alla l.r. 65/2014 per integrare l'articolo 78 e prevedere tra le esigenze che giustificano la realizzazione di manufatti anche quelle venatorie.

L'articolo 5 modifica l'articolo 52 della l.r. 3/1994 in materia di guardie venatorie volontarie. La proposta interviene:

- per conformare la disposizione in materia di concessione della qualifica di guardia venatoria volontaria alla normativa statale vigente in materia;
- per prevedere che l'esame sia svolto davanti ad una commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale anziché dal Presidente della Giunta regionale al fine di conformare la norma all'ordinamento regionale in materia di organizzazione (l.r. 1/2009 art. 7).

L'articolo 6 modifica l'articolo 58 della l.r. 3/1994 in materia di sanzioni amministrative. La proposta è volta ad introdurre una specifica sanzione amministrativa per le infrazioni in materia di caccia alla beccaccia e in particolare prevede una sanzione per ogni capo appartenente alla specie beccaccia abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 59 della l.r. 3/1994 in materia di sanzioni principali non pecuniarie. La proposta è volta ad inserire la sanzione della sospensione di un anno del tesserino venatorio per chi commette infrazioni in materia di caccia alla beccaccia.

L'articolo 8 modifica l'allegato A della l.r. 3/1994 sulla denominazione degli ambiti territoriali di caccia. La proposta cambia la denominazione di alcuni ambiti territoriali di caccia per far

corrispondere la numerazione a quella previgente al fine di riutilizzare la tabellazione già esistente sul territorio, con conseguente risparmio della spesa.

L'articolo 9 introduce una norma transitoria per far salve le iscrizioni agli ATC denominati secondo quanto previsto nell'allegato A della l.r. 3/1994, introdotto con la l.r. 84/2016, per la stagione venatoria in corso (stagione 2017 – 2018).

**Titolo II – Modifiche alla l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio)**

L'articolo 10 modifica l'articolo 78 della l.r. 65/2014 per prevedere che i manufatti possono essere realizzati oltre che per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, anche per esigenze venatorie rinviando al regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 la definizione nel dettaglio di tali esigenze anche in parallelo con quanto prevede l'articolo 79, comma 3 della l.r. 65/2014 per gli interventi sul patrimonio già esistente.

Inoltre si interviene nell'articolo 78 per indicare in modo più specifico le finalità che gli strumenti di pianificazione devono perseguire in relazione alle diverse tipologie di manufatti.

L'articolo 11 contiene una disposizione finale per stabilire che la Giunta regionale provvede ad adeguare il regolamento attuativo della l.r. 3/1994 e il regolamento attuativo della l.r. 65/2014 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.